



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 27

Oggetto: OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CODICE CNEL DEL CCNL NELLE BUSTE PAGA E NEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE

In merito al salario giusto, l'articolo 11 introduce nuovi obblighi di informazione a carico del datore di lavoro, insistendo ancora una volta sulla necessità di garantire un adeguato monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi al fine di contrastare il fenomeno del c.d. dumping contrattuale nonché di individuare eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi applicati ai lavoratori.

In virtù delle modifiche apportate all'articolo 1 della Legge n. 4/1953 e all'articolo 1 del D.lgs. n. 152/1997 da parte dell'articolo 11 del D.L. n. 62/2026, ed in particolare dei commi 1 e 2, è introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare al lavoratore il codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro (codice CNEL):

- in fase di assunzione;
- all'interno del prospetto paga

A riguardo, si ritiene necessario analizzare nel dettaglio tali nuovi obblighi di informazione, specie con riferimento ai riflessi sull'operatività quotidiana di intermediari e datori di lavoro.



CODICE CNEL TRA LE INFORMAZIONI DA COMUNICARE IN FASE DI ASSUNZIONE

L'articolo 1 del D.lgs. n. 152/1997 individua le informazioni che il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore, in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con lo stesso.

L'articolo 11, comma 1 del D.L. n. 62/2026 introduce la lettera q-bis) all'articolo 1, comma 1 del D.lgs. n. 152/1997, in base alla quale tra le informazioni che il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore rientra anche

“il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai sensi dell'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; (...)”.

Il comma 2 dell'articolo 1 del D.lgs. n. 152/1997 dispone che gli obblighi informativi di cui al comma precedente siano ottemperati dal datore di lavoro, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, mediante la consegna:

- del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
- della copia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (ex art. 9-bis, D.L. n. 510/1996).

dal 1° maggio 2026, data di entrata in vigore del D.L. n. 62/2026, il datore di lavoro è tenuto a rendere noto al lavoratore il codice alfanumerico del contratto collettivo nazionale di lavoro (codice CNEL), al fine di consentire la corretta e univoca individuazione del CCNL applicato al rapporto di lavoro. Tale obbligo è assolto mediante la consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione), redatto in forma scritta, ovvero della copia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro

CODICE CNEL NEL PROSPETTO PAGA

L'obbligo di consegna al lavoratore dipendente, all'atto della corresponsione della retribuzione, di un "prospetto paga" si rinviene nella Legge n. 4/1953, laddove al comma 1 si legge:

È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. [...]"

L'articolo 11, comma 2 del D.L. n. 62/2026 interviene anche su tale disposto normativo, precisando che tra le informazioni contenute nel prospetto paga deve essere indicato anche il codice CNEL del contratto collettivo. La versione novellata del citato articolo 1, comma 1 della Legge n. 4/1953, in vigore dal 1° maggio 2026, è pertanto la seguente:


“È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, identificato mediante il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. [...]"



Di conseguenza, in virtù di tale ultima modifica, nei prospetti paga mensili e, si ritiene per analogia, anche nel libro unico del lavoro, il datore di lavoro dovrà indicare il codice CNEL del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro (dipendente) instaurato con il lavoratore.

Decorrenza dell'obbligo

La norma, entrata in vigore lo scorso 1° maggio 2026, non dispone una specifica decorrenza dell'obbligo di indicazione del codice CNEL nei prospetti paga. A riguardo, in considerazione delle finalità informative e anti-dumping della norma e al fine di garantire uniformità nei cedolini paga emessi, si ritiene di poter affermare che l'obbligo decorre dai prospetti paga relativi alle retribuzioni di competenza del mese di maggio. Sulla base di tale interpretazione, rimangono esclusi dall'obbligo in esame i cedolini di competenza del mese di aprile (e di mesi precedenti) emessi a partire dal 1° maggio 2026.



Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 04.06.2026

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)